



IL SINDACO

Vista la legge 8 marzo 1989 n. 95, come modificata dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120.

Visto l'art. 1 della Legge 21 marzo 1990 n. 53.

INVITA

tutti gli elettori disposti ad iscriversi nell'Albo delle persone idonee alla funzione di **PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE** e nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di **SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE** a presentare al Comune apposita domanda in carta libera.

AVVERTE CHE

- a) per l'iscrizione nell'**ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE**, il cittadino dovrà inviare **entro il 31 ottobre 2024**, istanza debitamente compilata in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione a specificare l'attuale professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore al diploma di Scuola Media Superiore.
- b) per l'iscrizione nell'**ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE**, il cittadino dovrà inviare **entro il 30 novembre 2024**, istanza debitamente compilata in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione a specificare l'attuale professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore alla Licenza di Scuola Media Inferiore.

Le istanze possono essere presentate, entro i termini sopra indicati, tramite:

- sportello telematico polifunzionale del Comune di Andria raggiungibile al seguente link: <https://sportelloamico.comune.andria.bt.it>, cliccando sulla sezione "Servizi demografici ed elettorali" nelle relative voci "Iscriversi all'albo dei presidenti di seggio" o "Iscriversi all'albo degli scrutatori", compilando online la modulistica di interesse previo autenticazione con SPID, CNS o CIE;
- consegna presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza Umberto I, di apposito modulo scaricabile dal link sopra citato, compilato in ogni sua parte e corredato di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Non possono assumere le funzioni di Presidente e l'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale (art. 38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957 e art. 23 del Testo Unico delle Leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960):

- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

SI INVITANO I CITTADINI GIÀ ISCRITTI NEI SUDETTI ALBI A NON RIPRESENTARE NUOVA ISTANZA.

Andria, 01 ottobre 2024

IL SINDACO
Avv. Giovanna BRUNO